

Codice DB1424

D.D. 10 dicembre 2012, n. 3134

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Issiglio (TO) per la realizzazione di interventi di utilizzazione in terreni di proprietà comunale al foglio 21 particella 9.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente comune di Comune di Issiglio (TO) all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto allegato all'istanza e successivamente integrato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. 21 particella 9 in comune di Issiglio, località Bric Muraglio per una superficie totale complessiva di 7,639 ha;

2) di prescrivere che l'autorizzazione sia subordinata al rispetto delle norme previste dal Regolamento forestale per la realizzazione degli interventi nelle forme di governo a ceduo, delle prescrizioni previste dal Capitolato d'oneri in data 17/05/2012 allegato al progetto di taglio e delle prescrizioni dettate nel verbale di istruttoria agli atti, e di seguito riportate:

- il taglio di utilizzazione dovrà garantire una copertura minima residua di almeno il 10 per cento, e rilasciando le matricine a gruppi distribuiti sulla superficie di intervento, o in difetto per soggetti isolati stabili, rispettando in particolare il rilascio di latifoglie diverse del castagno (art. 25 comma 2 e 3 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011);
- la scelta delle matricine o riserve deve essere effettuata secondo quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011;
- l'abbattimento, l'allestimento, la concentrazione e l'esbosco dovranno avvenire attenendosi in modo rigoroso a quanto previsto agli artt. 32 e 33 del Regolamento Forestale;
- nella realizzazione delle vie di esbosco temporanee eventualmente necessarie e nel relativo utilizzo ci si dovrà attenere scrupolosamente a quanto previsto agli artt. 48 e 52 del Regolamento Forestale;
- la chiusura del cantiere forestale dovrà avvenire attenendosi in modo rigoroso a quanto previsto all'art. 34 del Regolamento Forestale.

3) di prescrivere che al termine degli interventi sia presentato a questo Settore certificato attestante la regolare esecuzione dell'intervento in conformità del progetto approvato e delle presenti prescrizioni, redatto da parte di un tecnico forestale abilitato.

4) Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

5) La presente autorizzazione:

- è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria;
- è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

6) Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite secondo quanto previsto dall'art. 36 "Sanzioni" della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" ed a termine delle leggi statali e regionali vigenti .

La presente determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini